



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SUD AFRICA SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA, FATTO A ROMA IL 28 MARZO 2017 E A PRETORIA IL 18 LUGLIO 2017

Art. 8 (Allegato)

NEL CAMPO DEI MATERIALI PER LA DIFESA

(1) Le Parti si accorderanno in merito ad una possibile cooperazione, ai sensi delle rispettive leggi nazionali ed obblighi internazionali, nei seguenti settori delle industrie della difesa:

(a) navi e relativi equipaggiamenti; (b) aeromobili militari, elicotteri, sistemi aerospaziali e relativi equipaggiamenti; (c) carri e veicoli militari; (d) armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento; (e) armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento; (f) bombe, mine (fatta eccezione per le mine anti-uomo), razzi, missili, siluri e relativo equipaggiamento di controllo; (g) polveri, esplosivi e propellenti per uso militare; (h) sistemi elettronici, elettro-ottici e fotografici e relativo equipaggiamento per l'uso militare; (i) materiali speciali blindati; (j) materiali specifici per l'addestramento militare; (k) macchine ed equipaggiamento costruiti per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni; e (l) equipaggiamento speciale appositamente costruito per uso militare.

(2) Il reciproco equipaggiamento di materiali di interesse delle rispettive Forze Armate sarà soggetto alle legislazioni nazionali delle Parti ed agli obblighi internazionali e potrà essere attuato attraverso operazioni dirette da Stato a Stato oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi.

(3) Le Parti si impegneranno a non riesportare il materiale acquisito a terze Parti senza il preventivo consenso scritto della Parte che ha originariamente fornito il suddetto materiale.

(4) La cooperazione nel campo dei materiali della Difesa sarà attuata attraverso:

(a) ricerca scientifica, test e progettazione; (b) scambio di esperienze nel campo tecnico; (c) reciproca produzione, modernizzazione e scambio di servizi tecnici nei settori stabiliti dalle Parti; e (d) supporto alle industrie della Difesa ed agli Enti governativi al fine di avviare la cooperazione nel settore della produzione dei materiali della Difesa.

(5) Le Parti si impegneranno a darsi reciproca assistenza e collaborazione ai sensi del presente Accordo al fine di consentire alle industrie o alle organizzazioni delle Parti o ad entrambe di eseguire programmi e progetti, come previsto nell'ambito del presente Accordo.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 28 marzo 2017 e a Pretoria il 18 luglio 2017
Estremi	Legge 14 aprile 2022, n. 42
Partizione	Allegato
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 maggio 2022

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-42-2022/allegato-art-8>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it